Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 2 ottobre — Numero 231

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 33; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120: » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all' Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All' importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1285 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge comunale e provinciale testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 324 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, è aggiunto il seguente capoverso:

« La contrattazione dei mutui può, tuttavia, essere deliberata dalle Commissioni straordinarie per le Provincie e dai commissari Regi o prefettizi per i Comuni, e delle relative deliberazioni, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, sarà fatta relazione ai rispettivi Consigli nella loro prima adunanza perchè ne prendano atto ».

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

gilio dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TADDEI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1261. Regio decreto 10 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Ferrara, capoluogo della provincia omonima, viene dichiarato di 1ª classe in rapporto al dazio di consumo, con effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto lo statuto civico di Trieste;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la deliberazione del Consiglio comunale di Trieste, in data 5 luglio 1922, con cui si autorizza la cessione a favore dell'Istituto comunale per abitazioni minime di due appezzamenti del fondo comunale, numero tavolare 4 di « Rozzol » città, dell'estensione di 5978 metri quadrati, alle condizioni stabilite nella deliberazione stessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 dicembre 1921, con la quale il Consiglio provinciale di Firenze, stabilì di inscrivere fra le provinciali, la strada che, staccandosi dalla provinciale di Montalbano, appena oltrepassato il ponte sul torrente Streda, attraversa il paese di Cerreto Guidi, e va a congiungersi all'altra provinciale « Francesca » in luogo detto « Stabbia »;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 22 aprile 1922, del segretario capo della Provincia;

Considerato che la strada di cui trattasi, ha grande importanza per le relazioni commerciali, agricole ed industriali della provincia di Firenze, giacchè, mettendo in comunicazione i comuni di Vinci, Cerreto e Lamporecchio, e incanalandone il traffico da una parte verso Empoli e dall'altra verso Montecatini, viene ad allacciare un'importante zona di territorio con la linea ferroviaria Empoli-Siena, e, per mezzo di questa, col capoluogo della Provincia stessa;

Che la strada medesima, inoltre, presentando spiccato carattere di via di comunicazione fra le provincie di di Firenze e di Lucca, ha i requisiti voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche, perchè possa essere dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta nell'elenco delle provinciali di Firenze, la strada che, staccandosi dalla provinciale di Montalbano, appena oltrepassato il ponte sul torrente Streda, attraversa il paese di Cerreto Guidi, e va a congiungersi all'altra provinciale « Francesca » in luogo detto « Stabbia ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, a **S. M. il Re**, in udienza del 20 settembre 1922 sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Castelbelforte, San Giorgio di Mantova e Guidizzolo (Mantova).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Castelbelforte, San Giorgio di Mantova e Guidizzolo (Mantova) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i

Consigli comunali di Castelbelforte, San Giorgio di Mantova e Guidizzolo in provincia di Mantova;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 20 settembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Gallicchio (Potenza).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Gallicchio non ha potuto ancora condurre a termine la sistema
dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condi
blico non consentono di procedere alla
mizi, mi onoro sottoporre alla augusta fi
l'unito schema di decreto che proroga di
R. commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto, in data 11 giugno 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Gallicchio, in provincia di Potenza;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Gallicchio è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 22 settembre 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Melegnano (Milano) e Gonnosfanadiga (Cagliari).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Melegnano (Milano) e Gonnosfanadiga (Cagliari), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i Consigli comunali di Melegnano (Milano) e Gonnosfanadiga (Cagliari);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

...ne di S. E. il ministro segretario di Stato per ... affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza del 22 settembre 1922, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Carovigno (Lecce)

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Carovigno non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di indire la convocazione dei comizi mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Veduto il Nostro decreto in data 11 giugno 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Carovigno, in provincia di Lecce;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carovigno è prorogato di tre mesi

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 22 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vedute la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e le modificazioni ad essa apportate con il decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1825, e la legge 20 marzo 1921, n. 296;

Veduti il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, emanato per la esecuzione della legge (testo unico) predetta e le modificazioni ad esso apportate con il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, numero 638, e con il R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1356;

Veduti il decreto Ministeriale 12 luglio 1912, col quale fu approvato lo statuto del « Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro », con sede in Bari, e il decreto Ministeriale 5 novembre 1917, col quale furono approvate alcune modificazioni dello statuto predetto;

Veduto il Regio decreto 12 novembre 1921, col quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione del Sindacato predetto e nominato un Regio commissario;

Veduta la deliberazione del Regio commissario del Sindacato predetto, in data 2 marzo 1922, che modifica alcuni articoli dello statuto medesimo fra i quali alcuni relativi alla costituzione e al funzionamento dell'assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione, e del Collegio dei sindaci:

Considerata l'urgenza che le predette modificazioni statutarie siano approvate prima della convocazione dell'assemblea agli effetti dell'art. 4 del precitato R. decreto 12 novembre 1921 e per le altre deliberazioni di competenza dell'assemblea stessa;

Considerata la opportunità della sollecita convocazione dell'assemblea sociale per l'approvazione del bilancio 1921 e per l'esame della situazione finanziaria del Sindacato;

Sentito il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni;

DECRETA:

Articolo unico.

Allo statuto del « Sindacato pugliese di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro » con sede in Bari sono apportate le seguenti modificazioni:

I. Al secondo comma dell'art. 22 è sostituito il seguente:

« La convocazione è fatta dal presidente del Consiglio d'amministrazione, mediante avviso inserito almeno quindici giorni prima nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e in uno dei giornali più diffusi di ciascuna delle regioni in cui opera il Sindacato, ed affisso nello stesso termine nella sede di tutti gli uffici locali del Sindacato stesso ».

II. Nel quarto comma del predetto art. 22, alle parole: « almeno un quinto dei soci » sono sostituite le parole: « almeno un decimo dei soci ».

III. All'art. 23 è sostituito il seguente:

« Art. 23. — L'assemblea si compone di tutti i soci del Sindacato che all'atto della convocazione abbiano ottemperato a tutti i loro obblighi statutari e contrattuali.

« Un socio ha facoltà di delegare un altro socio del Sindacato a rappresentarlo alle assemblee, purchè il socio delegato non sia membro del Consiglio o non esistano nei riguardi di esso le ragioni d'incompatibilità per la nomina a consigliere o a sindaco di cui al secondo comma dell'art. 26. Nessun mandatario però può rappresentare nella stessa assemblea più di venti soci oltre le ragioni proprie.

« Il presidente dell'assemblea decide della regolarità delle delegazioni e della costituzione dell'assemblea, nomina due scrutatori e il segretario, firma col segretario e scrutatori il verbale di assemblea.

« La riunione sarà valida in prima convocazione quando siano intervenuti e rappresentati tanti soci che dispongano almeno di un quinto dei voti spettanti alla totalità dei soci, salvo il disposto del successivo articolo 25.

« In seconda convocazione, che potrà tenersi nello stesso giorno della prima alla distanza di almeno un'ora, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, salvo sempre il disposto dell'articolo 25, e purchè il numero dei soci intervenuti e dei voti ad essi spettanti, esclusi i membri del Consiglio, non sia in alcun caso minore del doppio del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione e del doppio dei voti a questo spettanti.

« Ogni socio dispone di un voto fino a 50 operai assicurati e di altrettanti voti quanti sono i gruppi interi di 50 operai fino al massimo di 10 voti ».

IV. Nell'art. 24 lettera *c*) alle parole: un quinto degli inscritti » sono sostituite le parole: « un decimo degli inscritti ».

V. All'art. 25 è sostituito il seguente:

« Art. 25. — Le modificazioni allo statuto e le deliberazioni concernenti gli articoli 36 e 37 dello stesso debbono essere discusse ed approvate a maggioranza di voti dei presenti e rappresentati in un'assemblea generale straordinaria riconosciuta valida a norma dell'art. 23 ed alla quale siano, in ogni caso, intervenuti o rappresentati tanti soci che dispongano almeno di un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

« Nel caso che in prima convocazione non intervenga il suddetto numero minimo di soci, le deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza di voti dei presenti e rappresentati in assemblea convocata in seconda tornata, alla distanza di almeno quindici giorni dalla prima, purchè i soci intervenuti e rappresentati dispongano di almeno un decimo dei voti complessivi di tutti i soci del Sindacato ed in ogni caso non mai meno del minimo stabilito al quarto comma dell'art. 23.

« Qualora i limiti di cui al precedente comma non fossero raggiunti, le deliberazioni predette dovranno essere sottoposte a *referendum* indetto tra tutti i soci del sindacato aventi diritto ad intervenire all'assemblea ed essere approvate a maggioranza assoluta di voti.

« Nelle assemblee di cui al presente articolo non potranno trattarsi altri argomenti oltre quelli inscritti all'ordine del giorno ».

VI. All'art. 26 è sostituito il seguente:

« Il Consiglio d'amministrazione del Sindacato si compone di sette membri, dei quali almeno tre della regione pugliese, da eleggersi tra i soci del sindacato che abbiano alle loro dipendenze almeno venticinque operai assicurati.

« Non possono coprire la carica di consigliere o di sindaco i funzionari del sindacato e coloro che hanno altri rapporti con l'Istituto, oltre quelli derivanti dal loro contratto di associazione.

« Il Sindacato potrà avere un presidente onorario nominato dalla assemblea generale dei soci.

« I consiglieri durano in carica tre anni ma si rinnovano parzialmente ogni anno nella proporzione di due per il primo anno, di due per il secondo e di tre per il terzo. La determinazione degli uscenti per il primo e secondo anno è determinata dalla sorte, per gli anni successivi dalla anzianità. Il Consiglio nomina nel suo seno un presidente effettivo, un vice presidente e un segretario. Gli amministratori hanno diritto per ogni tornata consigliare in cui intervengano ad una medaglia di presenza di L. 50 se residenti in Bari e di L. 100 se residenti fuori, oltre il rimborso delle spese di viaggio in prima classe.

« Quando durante l'anno, per una causa qualsiasi si verifichino vacanze in seno al Consiglio, si provvede alla sostituzione dei consiglieri in carica e dei sindaci secondo il disposto dell'articolo 125 del Codice di commercio. Tale nomina è valida fino alla prossima assemblea generale.

« Il Consiglio d'amministrazione provvede ogni anno alla no-

mina di un Comitato esecutivo composto dal presidente del Consiglio o in sua vece dal vice president , e da due consiglieri. A detto Comitato il Consiglio attribuisce la sovraintendenza dell'azienda sociale e delega tutte o parte delle sue facoltà e principalmente le pratiche di ordinaria amministrazione. Il Comitato dovrà riunirsi almeno ogni quindici giorni, e per il suo funzionamento il Consiglio compilerà apposito regolamento.

« Nei casi di urgenza il Comitato può assumere i poteri del Consiglio.

« Tutte le deliberazioni del Comitato esecutivo devono essere sottoposte per la ratifica al Consiglio d amministrazione, nella prima successiva adunanza di questo.

« Ai componenti il Comitato esecutivo spetta una medaglia di presenza di L. 20 per ogni seduta di Comitato in cui intervengano sino ad un massimo di 50 sedute per ogni anno solare ».

VII. All'art. 30 è sostituito il seguente:

« Art. 30. — Ogni anno saranno nominati dall'assemblea generale tre sindaci effettivi e due supplenti, con le attribuzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio.

« L'assemblea stabilirà di anno in anno l'ammontare dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci ».

Roma, 19 settembre 1922.

Il ministro
DELLO SBARBA.

IL COMMISSARIO
LIQUIDATORE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI

Visto il R. decreto 14 marzo 1922, n. 292;

Visto il R. decreto 21 luglio 1921, n. 1023, di scioglimento del Consorzio nazionale per il riso e l'altro R. decreto 16 febbraio 1922, n. 161, che lo modificava;

Visti i due decreti Ministeriali 5 agosto 1921 e il decreto Ministeriale 27 febbraio 1922 relativi alla liquidazione di detto Consorzio;

Ritenuto che la Commissione liquidatrice del Consorzio predetto ha esaurito il compito pel quale venne istituita;

Ritenuta la necessità di disciplinare il servizio di stralcio della liquidazione;

DECRETA:

Art. 1.

La Commissione liquidatrice del disciolto Consorzio nazionale per il riso, in Vercelli, cesserà dalle sue funzioni, il 30 settembre corrente.

Le operazioni di stralcio, da espletarsi entro il 31 dicembre 1922, saranno assunte dal comm. avv. Sanguinetti Ugo, ispettore della Direzione generale degli approvvigionamenti e già presidente della Commissione predetta, che avrà la rappresentanza dell'Ente soppresso e che entro il detto termine presenterà all'Amministrazione centrale relazione e rendiconto delle operazioni compiute.

Art. 2.

Il personale del disciolto Consorzio e quello che la Commissione liquidatrice avesse eventualmente assunto, sarà licenziato col 30 settembre corr., tranne quello che dal detto ispettore fosse ritenuto strettamente indispensabile all'esaurimento dello stralcio e previa determinazione della relativa retribuzione.

Art. 3.

Nessun compenso speciale sarà dovuto all'ispettore incaricato delle operazioni di stralcio, all'infuori delle normali competenze spettantigli per le funzioni ispettive di cui è rivestito ed alle quali attenderà contemporaneamente.

Roma, 25 settembre 1922.

Il commissario liquidatore
Imberti.

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1922.

	Al 30 giugno 1921	Al 31 maggio 1922	DIFFERENZA — + miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro
Fondo di Cassa *(Vedi conto di Cassa)*	1.666.515.787 78	3.341.109.208 58	+ 1.674.593.420 80
Crediti di Tesoreria *(Vedi situazione dei crediti)*	21.259.786.619 85	(1) 21.183.577.691 38	— 76.208.928 47
Insieme	22.926.302.407 63	24.524.686.899 96	+ 1.598.384.492 33
Debiti di Tesoreria *(Vedi situazione dei debiti)*	38.237.731.391 68	41.644.983.253 49	— 3.407.251.861 81
Situazione del Tesoro	— 15.311.428.984 05	— 17.120.296.353 53	— 1.808.867.369 48

(1) In questa somma sono comprese L. 158,745,550 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato e L. 190,553,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa

DARE — **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1920-1921	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	256.0[illegible]1.275 78	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.410.474.512 —	1.666.5[illegible]5.787 73

INCASSI.

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	954 302.303 10	12.244 588.574 33	13.198.890.877 43	
	» II. - Costruzione di ferrovie . .	192 50	599.442 16	599 634 66	
	» III. - Movimento di capitali . . .	393.769.299 56	2.749.504.243 50	3.143 273 543 06	
	» IV. - Partite di giro	16.332.[illegible]58 32	118.979.1[illegible]5 15	135.311.953 47	
		1.384.404.553 48	15.113.671.455 14	16.478.0[illegible]6.0[illegible]8 62	16.478.076.008 62
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro	1.579.676.298 75	24.409.855.916 63	25.989.532 215 38	
	Vaglia del Tesoro	1.268.581.616 97	14.256.818.033 98	15.525.399.650 95	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie . .	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni Cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c/c fruttifero .	17.928.953 44	67.268.508 52	85.197.461 93	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrutt.	95.559 410 65	1.116.858 521 77	1.212 417.932 42	
	Amminist. del Fondo culto in c/c infrutt. .	4.0[illegible]5 72	24.757 068 50	24.761.134 22	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero.	119.000.000 —	1.130.000.000 —	1.249.000.000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva . . .	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero . .	214.895.777 78	1 433.248 194 47	1.648.143.972 25	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero .	151.179.860 67	2.147.356.853 88	2.298 536.714 55	
	Incassi da regolare in conto dazi d importaz. effetti ceduti, D. P. all'estero e vari . .	175.306.395 20	2.048.050.551 43	2 223.356.946 63	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	261 000 —	2.508.000 —	2.659.000 —	
	Somministrazione di biglietti bancari da Istituti di emissione (a)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16-7-1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	5.7[illegible]5.789 39	1.299.460.955 50	1.305.226.744 89	
	.	3.628.159.168 57	47.935.982.604 68	51.564.141.773 25	51.564.141.773 25
In conto crediti di tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa dep. e prest	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche	6.721.792 50	353.117 27	7.074.909 77	
	Amministrazione del debito pubblico per pagamenti da rimborsare	70.560 10	1.285.338.116 70	1.285.408.676 80	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	54	1.355.053.632 71	1.355.053.686 71	
	Altre Ammin. per pagamenti da rimborsare	—	77.745.778 06	77 745.778 06	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	1.356.937.549 62	2.751.155.421 36	4.108.092.970 98	
	Operaz. fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B, alla L. 17-1-1897, n. 9 .	—	1.364.290 —	1.364.290 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. DD. 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n 1286	—	—	—	
		1.363.7[illegible]9.956 22	5.489.857.427 18	6.853.587.383 40	6 853.587.383 40
					76.562.320.953 05

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture

AL 31 MAGGIO 1922 — AVERE

b) Fondo di cassa al 31 maggio 1922	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale e valori presso la Zecca	1.617.414.014 35	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	1.713.695.194 23	
			3.311.109.205 58

PAGAMENTI.

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive, ordinarie e straordinarie	2.497.920.385 52	14.017.338.737 19	16.515.259.122 71	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	20.459.667 62	325.617.811 31	348.077.478 93	
	» III. - Movimento di capitali	138.836.332 32	1.129.212.251 14	1.268.048.583 46	
	» IV. - Partite di giro	24.040.804 18	133.517.170 69	157.557.974 87	
		2.681.257.189 61	15.605.685.970 33	18.286.943.159 97	18.286.943.159 97
	Decreti di scarico	—	218 13	218 13	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		—	218 13	218 13	218 13
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari	2.158.507.840 68	18.216.253.424 22	20.374.761.264 90	
	Vaglia del Tesoro	1.585.281.891 23	13.608.407.752 69	15.193.689.643 92	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute Austro-Ungariche	—	—	—	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c fruttifero	—	225.000.000 —	225.000.000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c/c infrut.	3.829.396 56	2.072.903.722 54	2.076.733.119 10	
	Amministr. del Fondo culto in c/c infruttif.	—	18.847.071 08	18.847.071 08	
	Cassa Depositi e Prestiti in c/c infruttifero.	—	1.355.047.812 71	1.355.047.812 71	
	Ferrovie dello Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in c/c fruttifero	117.000.000 —	1.411.401.149 14	1.528.401.149 14	
	Altre Amministrazioni in c/c infruttifero	230.741.576 65	3.402.302.109 64	3.633.043.636 29	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	172.079.717 59	2.076.219.666 80	2.248.299.414 39	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	—	—	—	
	Somminist. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni id.	10.000 —	301.000 —	311.000 —	
	Operazione fatta col Banco di Napoli id.	—	1.364.290 —	1.364.290 —	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	22.629.760 33	1.448.761.699 58	1.471.391.459 91	
		4.320.080.213 04	43.836.809.698 40	48.156.889.911 44	48.156.889.911 44
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa Depos. e Prest.	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	1.405.000 —	1.448.000 —	2.853.000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirate dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute Austro-Ungariche ritirati dalla circolazione e già verificate	—	30.000.000 —	30.000.000 —	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	13.463.850 73	1.614.852.848 24	1.628.316.698 97	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	6.662.192 27	29.510.663 65	36.172.855 92	
	Cassa Dep. e Prest. per pagamenti da rimbor.	121.012.925 27	1.134.707.127 46	1.255.720.052 73	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbor.	9.781.069 89	109.969.706 73	119.750.776 62	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	3.677.803 95	3.700.881.666 74	3.704.559.470 69	
	Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR.DD. 22 settembre 1914 n. 1024 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	—	—	—	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		155.807.842 11	6.621.570.612 82	6.777.378.454 93	6.777.378.454 93
				Totale . . .	76.532.320.953 05

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 158,745,650 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato e L. 199,553,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di Cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI

Debiti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 31 maggio 1922
Buoni del Tesoro ordinari in circolazione	18.836.686.763 44	24.451.457.713 92
Vaglia del Tesoro	1.448.006.861 54	1.770.716.808 57
Banche - Conto anticipazioni statutarie	6.335.000.000 —	6.335.000.000 —
Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40.050.000 —	40.050.000 —
Id. id. per il cambio delle valute Austro-Ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	764.055.000 —	764.055.000 —
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente fruttifero	627.462.697 67	487.660.159 63
Amministrazione el Debito pubblico in conto corrente infruttifero	2.841.501.068 81	1.977.185.882 13
Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	18.973.327 75	24.887.390 89
Cassa Depositi e Prestiti in conto corrente infruttifero	992.936.918 01	886.889.105 30
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13.105.320 22	13.105.320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	62.050.270 77	181.793.093 88
Altro Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3.136.116.153 67	1.771.609.181 93
Incassi da regolare per dazi d'importazione, per effetti ceduti, per debito pubblico all'estero e vari	67.616.503 27	42.674.035 51
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	1.364.290 —	—
Biglietti di Stato	1.867.000.000 —	1.867.000.000 —
Buoni di Cassa	277.392.000 —	279.961.000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione — Regi decreti 22 settembre 1914, n. 1028, 23 novembre 1914, nn. 1286 e 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700.000.000 —	700.000.000 —
Cassieri militari	4.561.217 51	4.561.217 51
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	945.000 —	634.000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	202.907.999 02	36.743.284 —
Totale	38.237.731.391 68	41.644.983.253 49

E CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1921	Al 31 maggio 1922
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti	158.745 550 —	158.745.550
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa	187.700.000 —	1[illegible]0.553.000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45.000.000 —	45.000.000 —
Valute Austro-Ungariche ritirate dalla circolazione	782 104.338 63	805.029.428 86
Amministrazione del Debito Pubblico per pagamenti da rimborsare .	1.282.268.028 95	1.625.181.051 12 (1)
Amministrazione del Fondo pel culto per pagamenti da rimborsare .	48.440.876 80	65.766.661 64
Cassa Depositi e Prestiti per pagamenti da rimborsare	934.435.545 07	835.102.511 09
Cassa Depositi e Prestiti - Anticipazioni di cui ai RR decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	342.611.329 26	342.611.329 26
Amministrazioni varie	37 290.749 12	79.205.747 68
Ministero della Guerra.		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (Legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12	10.000.000 —	10.000.000 —
Ministero della Marina.		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (Legge 20 giugno 1909, n. 366, art. 1).	23.500.000 —	23.500.000 —
Ministero dei Lavori Pubblici.		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., o per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (Leggi 12 luglio 1912, n. 772 e 21 luglio 1911, n. 835)	21.500.000 —	14.000.000 —
Ministero delle Colonie.		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (Legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1.050.000 —	1.050.000 —
Colonia Eritrea in c/c infruttifero (Legge 5 aprile 1918, n. 138) . . .	—	—
Colonia della Somalia italiana (Legge 5 aprile 1918, n. 138)	—	—
Indennità cinese (Legge 12 giugno 1911, n. 543)	12.211.474 92	12.211.474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	16.284.728.587 73	16 037 595.801 94
Diversi	858.835.849 37	634 935.134 87
Valuta aurea presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	1.364.200 —	—
Società concession. ferrovie pubbliche (R. decreto 23-XI-1914, n. 1287)	100.000.000 —	175.000.000 —
Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia Nuova e Livorno	38.000.000 —	38.000.000 —
Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie . . .	90.000.000 —	90.000.000 —
Totale . . .	21.259.786.619 85	21.183.577.691 38

N. B. — Oltre il fondo di cassa esiste, presso le Tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di Tesoreria, il fondo delle contabilità speciali che al 31 maggio 1922 era di L. 1,253.162.762 74

(1) Nella cifra sono comprese L. 5,443.659 74 per debito pubblico prebellico austriaco.

Incassi di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di maggio 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di maggio 1922	Mese di maggio 1921		Differenza nel 1922	Da luglio 1921 a tutto maggio 1922	Da luglio 1920 a tutto maggio 1921		Differenza nel 1922
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Redditi patrimoniali dello Stato .	2.736.029 95	1.574.050 71	+	1.161.979 24	24.240.998 74	28.290.447 88	—	4.049.449 14
Contributi:								
Imposte dirette:								
Fondi rustici e fabbricati . . .	3.709.903 66	152.299 98	+	3.557.603 68	247.371.589 80	232.871.892 72	+ [2])	14.699.697 08
Redditi di R. M. e vari	28.694.458 64	43.945.421 86	—	15.250.963 22	1.323.8 9.376 26	900.415.677 94	+ [2])	423.413.638 32
Contributo centesimo guerra . .	2.214.208 97	2.885.599 25	—	671.390 28	126.227.950 03	121.785.269 79	+ [2])	4.442.680 24
Extraprofitti di guerra	7.228.658 73	4.324.149 52	+	2.904.509 21	1.305.983.557 01	1.700.943.503 05	— [3])	394.959.936 04
Contributo straord. di guerra .	20.372 65	81.334 55	—	60.961 90	30.784.754 44	21.929.067 91	+ [2])	8.855.686 53
Tasse sugli affari:								
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	156.136.984 83	119.288.333 97	+	36.848.650 86	1.928.755.457 18	1.667.266.929 37	+ [2])	261.488.527 81
Prodotto del movim. a G. e P. V.	2.213.419 39	263.538 61	+	1.949.880 78	64.903.847 49	64.263.068 45	+ [2])	640.779 04
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	2.782 75	—	+	2.782 75	7.852.941 94	4.835.880 19	+ [2])	3.017.061 75
Tasse di consumo:			+	83.398.196 84				
Tassa sulla fabbrica degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. . .	110.127.508 71	26.729.311 87			866.384.757 62	550.993.706 52	+ [2])	315.391.051 10
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	48.178.670 85	29.042.817 59	+	19.135.853 26	496.532.491 52	417.400.687 60	+ [2])	79.131.803 92
Dazio sull'importazione del grano	—	959 75	—	959 75	20.676 70	5.040 57	+ [2])	15.636 13
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	38.378.235 35	14.603.332 33	+	23.774.903 02	384.561.784 76	417.048.536 62	— [3])	32.486.751 86
Privative:								
Tabacchi	222.719.962 39	228.899.902 99	—	6.179.940 60	2.422.120.102 92	2.230.318.104 36	+ [2])	191.801.998 56
Sali	11.741.354 27	12.276.864 53	—	535.510 26	142.054.991 74	127.165.086 18	+ [2])	14.889.905 56
Fiammiferi e carte da giuoco .	15.334.534 67	14.713.038 68	+	621.495 99	169.630.277 25	158.804.985 93	+ [2])	10.825.291 32
Chinino	2.165.701 14	2.827.261 39	—	661.560 25	12.699.948 51	10.111.927 23	+ [2])	2.587.021 28
Lotto	25.757.848 01	30.598.405 07	—	4.840.557 06	286.946.111 37	220.415.842 05	+ [2])	66.530.269 32
Monopoli commerciali	316.092 15	52.150.050 85	—	51.833.958 70	280.468.571 36	478.946.814 29	— [3])	198.478.242 93
Proventi dei servizi pubblici:								
Poste	31.825.761 91	28.521.143 84	+	3.304.618 07	353.941.730 48	282.027.355 69	+	71.914.374 79
Telegrafi	13.610.803 36	12.386.953 47	+	1.223.854 89	120.873.868 21	109.438.694 46	+	11.435.173 75
Telefoni:	11.960.991 17	8.927.019 11	+	3.033.972 06	96.030.129 64	59.654.408 03	+	36.375.721 61
Servizi diversi	10.694.676 82	9.051.121 40	+	1.643.555 42	83.943.496 03	80.809.689 02	+	3.133.807 01
Rimborsi e concorsi nelle spese .	11.810.339 01	21.657.634 98	—	9.847.295 97	157.083.282 30	51.475.104 35	+	105.608.177 95
Entrate diverse	59.034.075 21	79.220.593 79	—	20.186.518 58	934.872.592 42	911.667.150 17	+	23.905.442 25
Totale *Entrata ordinaria* . . .	816.623.482 59	744.121.240 09	+	72.502.242 50	11.868.113.630 72	10.848.684.975 37	+	1.019.428.655 35
Entrata straordinaria.								
CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*								
Rimborsi e concorsi nelle spese .	1.345.645 47	64.358 63	+	1.281.286 84	408.950.076 12	573.499.284 30	—	([4]) 165.549.208 18
Entrate diverse	135.812.972 32	69.325.116 67	+	66.487.855 65	908.021.760 13	1.109.947.958 31	—	([5]) 201.926.198 18
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	520.202 72	57.998 76	+	462.203 96	15.805.410 46	1.708.920 22	+	14.096.490 24
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*	192 50	14.343 05	—	14.250 55	599.634 66	345.443 18	+	254.191 48
CATEGOR. III. - *Movimento di capitali*								
Vendita di beni ed affranc. di canoni.	263.670 82	142.144 49	+	121.526 33	2.143.271 46	1.258.743 18	+	884.528 28
Accensione di debiti	([1]) 347.158.113 32	220.212.186 19	+	126.945.927 13	2.907.367.8 8 64	11509.073.590 44	—	8.601.705.991 80
Riscossione di crediti	275 70	71.559 95	—	71.284 25	490.987 92	1.459.370 85	—	968.382 93
Rimb. di somme anticip. dal Tesoro	9.715.679 03	12.161.147 33	—	2.445.468 30	28.878.551 41	13.453.618 71	+	15.424.932 70
Rimb. di somme per opere in Valona	—	—		—	—	—		—
Anticipaz. al Tesoro per acc. lavori	—	—		—	947.561 —	850.000 —	+	97.561 —
Partite che si compens. nella spesa	14.436.033 73	1.216.435 68	+	13.219.598 05	131.576.710 54	18.837.523 99	+	112.739.186 55
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—		—	—	—		—
Prelevamenti da fond. speciali . .	1.216.000 —	2.143.000 —	—	927.000 —	25.965.097 08	27.725.869 45	—	1.760.772 37
Ricuperi diversi	1.240.309 78	2.027.593 41	—	787.283 63	9.057.629 99	12.618.050 34	—	3.560.420 35
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	19.739.217 18	1.000.378 60	+	18.738.838 58	36.845.835 02	42.928.025 79	—	6.082.190 77
Totale *Entrata straordinaria*	531.448.312 57	308.439.262 76	+	223.009.049 81	4.474.650.421 43	13.313.706.698 76	—	8.839.056.274 33
CATEGORIA IV — *Partite di giro.*	16.332.758 32	3.998.240 53	+	12.334.517 79	135.311.953 47	103.381.250 83	+	31.930.702 64
Totale generale . . .	1.364.404.553 48	1.056.258.713 38	+	307.845.810 10	16478076.008 62	24.265.772.924 96	—	7.787.696.916 34

1) Di cui L. 295,460,979 65 per buoni poliennali.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno nel mese di maggio 1922 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1921-1922 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente

	Mese di maggio 1922	Mese di maggio 1921	Differenza nel 1922	Da luglio 1921 a tutto maggio 1922	Da luglio 1920 a tutto maggio 1921	Differenza nel 1922
Ministero del Tesoro e servizi per l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . .	1.412.062.285 19	1.200.852.315 87	+ 241.209.969 32	8.073.635.384 92	10.187.416.369 01	— (6) 2.113.780.984 09
Id. delle Finanze	180.[illegible]29.[illegible]68 05	12[illegible].195.259 05	+ 58.034.708 99	1.600.937.493 96	1.375.269.120 46	+ 225.668.373 50
Id. della Giustizia e Culti .	2[illegible].993.152 05	5.729.[illegible]88 40	+ 16.[illegible]63.763 65	1[illegible]3.247.507 28	130.6[illegible]9.657 93	+ 52.637.849 30
Id. degli Affari Esteri . .	20.867.00[illegible] 71	2.547.933 65	+ 18.31[illegible].0[illegible]0 09	77.752.[illegible]9 40	51.374.825 91	+ 26.377.713 49
Id. dell'Istruzione Pubblica	47.172.029 67	140.9[illegible]0.762 57	— 93.72[illegible].732 90	896.518.619 31	797.785.985 57	+ 98.732.633 74
Id. dell'Interno	78.710.276 52	53.138.627 35	+ 25.571.649 17	876.332.069 76	637.070.977 16	+ 239.261.092 60
Id. dei Lavori Pubblici .	110.750.888 —	48.195.524 71	+ 62.555.363 29	1.211.595.922 15	667.109.407 6[illegible]	+ 544.486.514 53
Id. delle Poste e dei Telegra	117.556.181 09	94.778.538 19	+ 22.777.642 90	871.604.563 06	597.813.870 35	+ 273.790.692 71
Id. della Guerra	496.830.979 03	116.998.289 01	+ 379.832.690 02	2.844.982.749 78	3.718.862.665 01	— 873.879.915 23
Id. della Marina	91.199.866 17	76.103.028 12	+ 15.096.838 05	812.929.836 58	759.374.379 33	+ 53.555.457 25
Id. delle Colonie	2.565.649 28	8.494.890 39	— 5.929.241 11	265.865.893 78	211.710.838 96	+ 54.155.054 82
Id. dell'Agricoltura	7.022.649 92	4.141.838 07	+ 2.880.811 85	90.545.166 72	84.722.044 25	+ 5.823.122 47
Id. dell'Industria e Commer.	5.797.914 95	2.979.609 19	+ 2.818.305 76	127.517.655 43	127.430.223 1[illegible]	+ 87.432 30
Id. del Lavoro	40.979.132 74	593.628 41	+ 40.385.504 33	245.428.749 19	104.460.952 [illegible]	+ 140.967.797 17
Id. delle Terre liberate . .	17.219.213 24	22.168.185 39	— 4.948.972 15	108.049.008 65	296.489.922 33	— 188.440.913 68
TOTALE pagamenti di bilancio . .	2.681.257.189 64	1.900.117.818 38	+ 718.139.371 26	18.286.943.159 97	19.747.501.239 09	— 1.460.558.079 12
Decreti di scarico	—	—	—	218 13	468 86	— 250 73
Decreti prelevamento fondi . . .	—	—	—	—	—	—
TOTALE pagamenti . .	2.681.257.189 64	1.900.117.818 38	+ 781.139.371 26	18.286.943.378 10	19.747.501.707 95	— 1.460.558.329 85

2) Maggiori accertamenti

3) Minori accertamenti.

4) Minori rimborsi dalle Amministrazioni dello Stato, da Amministrazioni diverse e da privati delle spese per il traffico marittimo fatte per loro conto coi fondi dell'Amministrazione dei trasporti.

5) Minori proventi derivanti dall'alienazione dei materiali diversi residuati dalla guerra e minori somme versate dai Governi di Germania e d'Austria a titolo di riparazione dei danni di guerra.

6) La diminuzione è figurativa e deriva principalmente dal fatto che fra i pagamenti dell'esercizio 1920-1921 si comprendevano i buoni poliennali esibiti in sottoscrizione al 6° prestito nazionale.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

BANCA D'ITALIA
Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione al 10 settembre 1922	Situazione al 20 settembre 1922
Cassa (Specie metalliche)	942 578 000	941 603 000
Portafoglio su piazze italiane	4.448 050.000	4.404.000 000
Anticipazioni	2.480 938.000	2 393.243 000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c|c)	748.096 000	736 2 3 000
Circolazione	13.779.355 000	13.660 542.000
Debiti a vista	771.613.000	790 724.000
Depositi in C| C| fruttifero	1.017.488.000	1.084 115.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.73 0|0	20.89 0|0

Direzione generale del Tesoro

Divisione I — Portafoglio

COMUNICATO

La media quindicinale pel rilascio dei certificati doganali pel pagamento dazi di importazione da valere dal 1° al 15 ottobre 1922, è stata fissata in lire quattrocentocinquantanove rappresentanti cento dazio nominale e trecentocinquantanove aggiunto cambio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

Corso medio dei cambi
del giorno 28 settembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	179 50	Dinari	—
Londra	104 07	Corone jugoslave	—
Svizzera	441 62	Belgio	169 50
Spagna	—	Olanda	9 15
Berlino	1 473	Pesos oro	18 97
Vienna	— 035	Pesos carta	8 34
Praga	73 —	New York	23 74

Oro 458.07

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 °/o netto (1906)	72 60	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	81 47	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1910, n. 1580;
Visto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2834;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;

Decreta:

È aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente straordinario presso la R. stazione chimico agraria sperimentale di Roma, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura Direzione generale dell'agricoltura, divisione IV), non più tardi del 30 novembre 1922. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza italiana;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
f) certificato medico di sana costituzione fisica;
g) attestato di adempimento all'obbli o della leva militare
h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;
i) laurea in chimica.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b) c) d) e) f) g) gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti, dal 35° al 40° anno.

Al pari la domanda, i documenti che la corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica o giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere b) c) d) e) f) debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, con la quale rimarrà un biennio; trascorso tale periodo, in seguito ad ispezione Ministeriale e udita la Giunta per l'istruzione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, con decreto Reale, oppure dispensato.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali di cui sopra, decorre, dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero di agricoltura, presumibilmente entro la prima quindicina del mese di dicembre 1922.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 25 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.